



Procedura n. 157-1/2023 R.G. P.U.

Tribunale ordinario di Trani
Sezione civile – area commerciale

Il giudice designato

-visto il ricorso contenente proposta di concordato minore ex artt. 74 e seguenti del d. lgs. 14/2019 depositato nell'interesse di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nata a [REDACTED] il [REDACTED] entrambi residenti a [REDACTED]

- esaminati gli atti;
- considerato che parte ricorrente:
 - a) non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella proposta;
 - b) non risulta aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda né avere comunque beneficiato dell'esdebitazione per due volte né avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
 - c) ha reso disponibile la documentazione prevista;
- ritenuta la propria competenza territoriale;
- vista l'istanza di inibitoria della parte ricorrente e osservato che la prosecuzione del procedimento esecutivo in corso potrebbero pregiudicare la fattibilità del concordato;

P.Q.M.

applicato l'art. 78 c.c.i.i.,

dichiara aperta la procedura di concordato minore, disponendo la comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni, a cura dell'OCC, della proposta e del presente decreto; dispone la pubblicazione del presente decreto, a cura della Cancelleria, nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della giustizia, nonché, a cura dell'OCC, nel registro delle imprese;

assegna ai creditori termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni; dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare contraddistinta dal n. 257/2019 R.G. Es. Tribunale di Trani fino all'intervenuta definitività della sentenza di omologazione.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Trani, 10 novembre 2023

Il giudice designato
Giulia Stano



RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Ex. Art.74 co.2 D.lgs 14/2019

Proposta di Concordato Minore

formulata da [REDACTED] e [REDACTED]

Proc. O.C.C./41/00023 Camera di Commercio di Bari

PREMESSA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia De Cosmo, iscritta al n° 3038/a dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari e al n. 160612 dell'Albo dei Revisori Legali presso il Ministero della Giustizia, , con studio in Bari alla Via Giovanni Amendola 166/5, con provvedimento del 26/06/2023 è stata nominata Gestore della Crisi nel Procedimento n. 41 del 2023 dall'OCC della Camera di Commercio di Bari, proposta dai Sig.ri coniugi

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] e dalla Sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED] entrambi residenti in Via

[REDACTED] - [REDACTED]

Gli istanti sono assistiti dall'Avvocato Giuseppe Prascina del foro di Trani, e domiciliati presso il suo studio in Barletta alla Via Sant'Antonio 23.

L'incarico veniva accettato dalla scrivente in data 27 giugno 2023 con contestuale dichiarazione di indipendenza.

La sottoscritta Dott.ssa Lucia De Cosmo, pertanto, in relazione alla nomina di cui sopra, preliminarmente,

dichiara e attesta

- Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28 della L.F.;
- Di mantenere i requisiti di onorabilità previsti per i gestori della crisi ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58;
- Di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- Di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art.2399 c.c.;
- Di non essere parente o affine entro il quarto grado dell'istante;
- Di non aver prestato, direttamente o indirettamente, negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o controllo;
- Gli istanti hanno predisposto, con l'ausilio dell'Avvocato Giuseppe Prascina, una articolata proposta di "Concordato Minore ", che la sottoscritta professionista incaricata esaminerà nella seguente attestazione.

A seguito di incontri e contatti telefonici con l'Avv. Prascina e con gli istanti, si è giunti alla conclusione che al fine di risolvere in maniera ottimale la perdurante situazione di sovraindebitamento, lo strumento più idoneo è senza dubbio il Concordato Minore ex art. 74 e ss. D.lgs 14/2019.

Tutto quanto innanzi premesso, la sottoscritta Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, verificato il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dai coniugi richiedenti e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che ha determinato l'oggettiva rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni e la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, passa ad esaminare i punti che portano a vagliare la possibilità di proporre il Concordato Minore in favore degli istanti.

La proposta di Concordato Minore presentata è unica per il nucleo familiare, infatti l'art.66 del CCII prevede la possibilità per i membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, con distinzione di masse attive e passive, al fine di risanare, complessivamente, i debiti sorti per esigenze familiari che coinvolgono beni e risorse.

I debitori presentano una complessiva debitoria di euro 142.886,30.

Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

Organismo iscritto al n. 566 del

Registro degli Organismi di mediazione.

Deposita

- a) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art.75, comma1, lett a);
- b) Relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia (art.75, comma 1, lett b);
- c) Elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione della somme dovute, con annesso l'elenco del domicilio digitale dei creditori (art.75, comma 1, lett. c);
- d) Elenco atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) La documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Espone

- **In ordine alla competenza territoriale dell'OCC della CCIAA**

La Camera di Commercio di Bari è un Ente Autonomo funzionale di diritto pubblico che svolge in tutta la circoscrizione territoriale provinciale, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e dei consumatori, promuovendo e curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. Essendo il comune di Bisceglie, luogo in cui risiedono gli istanti, sita nella Provincia di Bari, l'Organismo per la composizione della crisi da Sovraindebitamento, insediatosi presso la CCIAA e istituito presso il Ministero della Difesa, iscritto al n. 102 sez. A, risulta essere a pieno titolo competente all'accoglimento della domanda proposta dai Sig.ri [REDACTED] - [REDACTED] che dovrà, per il deposito e la successiva eventuale omologazione del Concordato Minore da parte dell'OCC della CCIAA di Bari, competente come ente pubblico territoriale in tutta la provincia di Bari e il deposito presso il Tribunale competente, risultato essere il Tribunale di Trani.

- **In ordine ai requisiti soggettivi di accesso alla procedura**

Ricorrono tutti i presupposti di ammissibilità di cui al D.lgs. 14/2019 in quanto i ricorrenti:

- hanno dichiarato di trovarsi in una situazione di "sovraindebitamento" per cause a loro non imputabili,

Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

Organismo iscritto al n. 566 del

Registro degli Organismi di mediazione.

ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.b e c) del D.lgs 14/2019 in quanto si trovano in uno stato di "*insolvenza che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esterni, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*";

- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
 - che non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui all'art. 69 Capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
 - che non hanno subito, per causa alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 e 82 del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
 - che gli istanti si sono impegnati personalmente e con l'assistenza professionale del loro Advisor, Avv. Giuseppe Prascina, a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.
 - Hanno illustrato la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente e gestito il patrimonio nell'interesse dei creditori come previsto all'art.4 D.lgs 14/2019;
- **In ordine alla situazione familiare, economica, patrimoniale e finanziaria dell'istante**

Situazione familiare

Il nucleo familiare è attualmente composto dal Sig. [REDACTED] e dalla Sig.ra [REDACTED] e risiedono in [REDACTED] Via [REDACTED], abitazione di proprietà e unica e prima casa del nucleo familiare. I coniugi hanno contratto matrimonio il 23/09/1985 in regime di separazione dei beni. Il Sig. [REDACTED] è titolare di un bar mentre la Sig.ra [REDACTED] casalinga. (il figlio [REDACTED] ha trasferito la propria residenza recentemente).

Situazione economica

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento degli istanti e del nucleo familiare.

Gli istanti hanno quantificato le spese necessarie mensili per il proprio sostentamento del suo nucleo familiare in euro 500,00.

Risulta normale che poiché il Sig. [REDACTED] ha un reddito medio di circa 880,00 sarà necessario per il suo nucleo familiare affrontare sacrifici al fine di salvare l'abitazione residenza del nucleo familiare e nel contempo

Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

Organismo iscritto al n. 566 del

Registro degli Organismi di mediazione.

saldare per quanto possibile le posizioni debitorie ancora pendenti

La scrivente ha quindi proceduto a confrontare le spese indicate nel piano presentato degli istanti con i dati elaborati dall'Istat sul paniere medio di una famiglia composta come quella oggetto di esame. La complessiva somma di euro 500,00 mensili risulta certamente al di sotto della soglia istat, laddove si consideri che, da rilevazioni ISTAT per l'anno 2021, la soglia di povertà assoluta per la tipologia di nucleo familiare dell'istante è pari ad euro 815,20.

Sempre i dati ISTAT per "tipologia familiare", riguardante un nucleo familiare composto da due persone, indicano una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari ad euro 471,08 e di euro 1.979,44 per spese non alimentari. Mentre, prendendo in considerazione la "ripartizione geografica" (Sud nel caso di specie) si ricava una spesa media mensile di euro 1.468,57 per il 2021.

Infine, quale ulteriore parametro di raffronto, si consideri che l'art.68, comma II, del D.lgs.12 gennaio 2019 n.14 (Codice della Crisi dell'impresa e dell'insolvenza", al fine di quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, indica come base di riferimento l'importo dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n.159.

Orbene, l'allegato 1 del cit. DPCM, prevede i seguenti moltiplicatori:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente	

In applicazione dei predetti parametri al caso di specie si ha che l'importo dell'assegno sociale, pari ad euro 503,27 per il 2023, moltiplicato per 1,57 (nucleo familiare per 2 componenti), restituisce la somma di euro

790,14 che rappresenta l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Si ritengono pertanto congrue e contenute le spese indicate dagli istanti per il sostentamento del nucleo familiare.

<i>Spese di Famiglia</i>	<i>Su base mensile</i>
Generi Alimentari	260,00
Energia Elettrica e gas	80,00
Spese auto e carburante	20,00
Abbigliamento e calzature	20,00
Manutenzione e assicurazione auto	30,00
Acqua e condominio	20,00
Internet e Telefonia	20,00
Spese Mediche	50,00
<i>Totale</i>	<i>€ 500,00</i>

Tenuto conto che l'unica entrata del nucleo familiare è rappresentata dai proventi dell'attività di bar condotta dal Sig. ██████ costituita il 16/06/1983, di seguito si analizzano i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali presentate.

Serie storica dei redditi personali del debitore

Registro degli Organismi di mediazione.

anno	reddito complessivo annuo	imposta netta	reddito mensile	fonte
2021	11.732,00	1.747,00	832,00	UNICO PF 2022
2020	4.756,00	0	396,33	UNICO PF 2021
2019	12.272,00	1.041,00	935,91	UNICO PF 2020
Reddito medio mensile			883,95*	

Il reddito medio mensile è stato calcolato sugli anni 2019 e 2021, considerando che il 2020 è stato un anno anomalo a causa della pandemia mondiale "COVID 19" soprattutto per il settore che vede coinvolta l'attività del Sig. [REDACTED]

Situazione patrimoniale

I coniugi dispongono del seguente patrimonio immobiliare, come da visure catastali estratte

- [REDACTED]

N.	CAT. CATASTALE	DIRITTI SU IMMOBILE	QUOTA	COMUNE	INDIRIZZO	Fg.	P.lla	Su h.	VA NI	SUPER F. CATAST. MQ	RENDITA	UTILIZZO DELL' IMMOBILE	STIMA QUOTA PROPRIETA'	FONTE STIMA
1	A/3	PROPRIETA'	100%	BISCEGLIE	VIA [REDACTED] N. [REDACTED]	10	1051	15	5	100,00	548,28	ABITAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	€ 214.200,00	VALUTAZIONE DI STIMA
2	C/2	PROPRIETA'	100%	BISCEGLIE	VIA [REDACTED] N. [REDACTED]	10	1051	33		98,00	117,73	PERTINENZA ABITAZIONE PRINCIPALE	€ 25.000,00	VALUTAZIONE DI STIMA
TOTALI													€ 237.100,00 - 10% 213.000,00	

Riguardo agli immobili elencati si precisa che su di essi grava l'ipoteca volontaria di primo grado concessa in garanzia del mutuo contratto con la BNL SPA, stipulato da entrambi i coniugi in data 23/11/2012, trascritta in data 03/12/2012 Registro Particolare 9755 Registro Generale 12562 per un importo di euro 148.068,60. Si

Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

Organismo iscritto al n. 566 del

Registro degli Organismi di mediazione.

segnala inoltre che le predette unità immobiliari risultano essere sottoposte a procedura di pignoramento immobiliare presso il Tribunale di Trani, promossa dalla BNL SPA quale cessionaria del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 23/11/2012, per il complessivo importo di euro 74.729,74 Procedura esecutiva RGE n.257/2019 – G.E. Dott.ssa Guerra.

In data 10/05/2021 Il G.E. Dott.ssa Guerra ha sciolto la riserva assunta trattata con modalità cartolari ex art. 83, d.l. n. 18/2020, ha ammesso la Sig.ra [REDACTED] al beneficio della conversione del pignoramento, determinando la somma residua da versare in favore del creditore procedente in complessivi euro 74.729,74 da cui detrarre la somma di euro 11.240,00 versata in sede di istanza di ammissione al beneficio della conversione per un importo finale di euro 63.489,74.

In data 12/07/2023 il Giudice dell'Esecuzione, la dott.ssa Maria Azzurra Guerra, ha nominato l'esperto stimatore l'Arch. Angela Patrizia Ulloa Severino che ha depositato la relazione di stima delle due unità immobiliari pignorate facenti parte del lotto unico dell'asta, determinando il "valore finale di stima" in euro 213.000,00 al netto della riduzione del valore del 10%. La data dell'asta è stata fissata per il giorno 22/11/2023.

• [REDACTED]

N.	CAT. CATAS TALE	DIRITTI SU IMMOBILE	QUOTA	COMUNE	INDIRIZZO	Fg.	P.lla	Su b.	VA NI	SUPER F . CATAST .MQ	RENDITA	UTILIZZO DELL' IMMOBILE	STIMA QUOTA PROPRIETA'	FONTE STIMA
4	Terreno Vigneto	PROPRIETA'	100,00%	BISCEGLIE		35	375				Reddito dominicale Euro 26,21 Reddito Agrario Euro 12,58		2.000,00	

Sul terreno grava ipoteca iscritta da Agenzia Entrate Riscossione in data 14/03/2023, Registro generale n. 5834, Registro particolare n.686.

Per quanto concerne i beni mobili, il nucleo familiare ha la proprietà di un'autovettura LANCIA DELTA, targata [REDACTED] immatricolata nel 2009 di nessun valore economico data la vetustà intestata al Sig. [REDACTED]. Sempre al Sig. [REDACTED] è intestato un ciclomotore HONDA targato [REDACTED] del valore commerciale di circa euro 1.500,00. Tali autovetture, in considerazione del loro valore commerciale e della necessità di un loro utilizzo quotidiano da parte degli istanti, non saranno oggetto della proposta contenuta nel piano.

Nessun valore di realizzo può essere attribuito invece ai beni mobili e suppellettili di valore solo affettivo.

Situazione finanziaria

L'unico conto corrente risulta essere un conto corrente accesso presso il Monte dei Paschi di Siena con un saldo di euro -5.927,71 al 06/10/2023

• In ordine ai Creditori

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento dell'istante, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

Ciò detto, onde consentire una accurata valutazione circa lo stato di sovraindebitamento in essere, si ritiene opportuno fornire informazioni circa l'attuale stato di indebitamento nonché della sua evoluzione storica.

I debiti che gli istanti intendono regolare con la proposta di “Concordato Minore” possono essere riassunti nel seguente prospetto:

████████████████████

- **Organismo di Composizione della Crisi (credito prededucibile)** euro 3.474,35 comprensivo di Iva e rimborso forfettario del 15%, al netto degli acconti già versati pari ad euro 2.084,60. Che il compenso, ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Ministero della Giustizia n.202 del 24.09.2014 (pubblicato sulla G.U. n.21 del 27.01.2015), è stato calcolato secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo e del passivo compresa tra quelle del D.M. del Ministero della Giustizia n.30 del 25.01.2012 con una riduzione del 25%. Detto importo ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 lett. a e 71 comma 4 del D.vo n.14 del 2019 aggiornato con D.L. 73/2022 sarà accantonato e corrisposto soltanto a seguito di corretta esecuzione del piano e a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato letta la relazione finale dell'OCC. **Residuo euro 1.389,74.**

Registro degli Organismi di mediazione.

- **Banca Nazionale del Lavoro spa:** contratto di mutuo del 23/11/2012, Rep. N. 33341 – Racc. n. 13750, a rogito del Notaio Carlo Lorusso, con cui la Banca Nazionale del Lavoro spa concedeva ai Dig.ri [REDACTED] e [REDACTED] l'importo di euro 74.034,30 per il quale pende la procedura esecutiva immobiliare avente NRGE 257/2019 presso il Tribunale di Trani, in virtù del pagamento delle dovute rate di ammortamento residuo di Euro 65.330,43, interessi moratori mutui per euro 5.982,79, interessi contrattuali mutui euro 15.297,84 e altri interessi euro 704,37 per un totale di euro 87.315,43. A tale cifra vanno aggiunte le spese di procedura si qui sostenute euro 4.209,90 e spese legali per euro 4.696,89. **Totale 96.222,22. Si fa presente che in data 20/01/2020 a seguito di pignoramento immobiliare da parte della banca mutuante i coniugi al fine di evitare la predetta esecuzione richiedevano istanza di conversione del pignoramento che veniva accordato e in base al quale venivano effettuati versamenti per euro 35.054,00. La predetta somma risulta depositata sul libretto della procedura esecutiva.**
- **Agenzia Entrate Riscossione:** *Numero Fascicolo interno 014/2023/10457 - numero insinuazione interno 70*) in Privilegio Grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c. € 23.368,49 in Privilegio Grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%) € 596,18 in Privilegio Grado 20 artt. 2752 c.c. n. 20 art. 2778 c.c. € 1.682,10 in Privilegio Grado 20 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c. € 65,72 in Privilegio Grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c. € 921,46 in Privilegio Grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c. € 179,68. **Totale privilegiato € 26.813,63 Totale chirografario € 3.848,86 Totale generale € 30.662,49.** In forza della ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 27 Settembre 1973, n. 602, i medesimi crediti sono assistiti dalla relativa prelazione sul terreno identificato al fg. 35 Particella 375 – Bisceglie.
- **Agenzia Entrate Riscossione:** *(Numero Fascicolo interno 014/2023/10457 - numero insinuazione interno 39,* in Privilegio Grado 1 artt. 2753 e 2749 c.c. n. 1 art. 2778 c.c. € 6.855,22 in Privilegio Grado 8 artt. 2754 e 2749 c.c. n. 8 art. 2778 c.c. (50%) € 358,26 in Privilegio Grado 20 artt. 2752 c.c. n. 20 art. 2778 c.c. € 2.019,03 in Privilegio Grado 20 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c. € 83,70 in Privilegio Grado 20 art. 2752 c.c. u.c. e n. 20 art. 2778 c.c. € 1.338,94 in Privilegio Grado 20 artt. 2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art. 2778 c.c. € 146,46 **Totale privilegiato € 10.801,61 Totale chirografario € 1.166,34 Totale generale € 11.967,95.** Ai sensi del comma 245 dell'art. 1 cit., possono essere compresi nella definizione agevolata de qua anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di un'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione. Dal prospetto della

Registro degli Organismi di mediazione.

definizione agevolata risulta un debito da pagare di **euro 22.695,85**. Restano fuori 10.927,16 non compresi nella definizione agevolata. **Totale euro 33.623,01.**

- **Regione Puglia** tassa automobilistica regionale anno 2019 per i seguenti veicoli: CF613RY, DV702ED. **Credito privilegiato ex articoli 2758, 2749 e 2778 numero 7 codice civile. Residuo euro 1.020,03**
- **Città di Bisceglie** Invito TARI anno 2019 per euro 1.009,00, invito TARI anno 2022 per euro 1.033,00. **Privilegio di ventesimo grado di cui all'ult. comma dell'art. 2752 c.c. residuo euro 2.042,00**
- **Monte dei Paschi di Siena Spa** € 5.936,73 saldo debitore alla data odierna del rapporto di c/c n. 633297/37 fil. 9431, intestato al Sig. [REDACTED] oltre interessi e spese dall'ultima liquidazione; € 52,96 saldo debitore alla data odierna del rapporto di c/c n. 636297/86 fil. 9431, cointestato il Sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] oltre interessi e spese dall'ultima liquidazione. **Residuo chirografario euro 5.989,69**
- **Compass Banca Spa** Carta n° 32141051185 erogata in data 07/12/2018 con un fido accordato di € 3.000,00; **Residuo Chirografario euro 2.599,59.**

[REDACTED]			
<i>Creditore</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Domicili digitali</i>	<i>Note</i>
CREDITI PREDEDUCIBILI			
OCC CCIAA BARI	€ 694,87	cciaa@ba.legalmail.camcom.it	Preventivo del 26/09/2023
TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI	€ 694,87		
CREDITI IPOTECARI			
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	€ (65.330,43/2) € 32.665,22	bnl@pec.bnlmail.com	Precisazione del 5/09/2023
TOTALE CREDITI IPOTECARI	€ 32.665,22		
CREDITI PRIVILEGIATI			

Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

Organismo iscritto al n. 566 del

Registro degli Organismi di mediazione.

<i>Spese di procedura RGE 257/2019</i>	€(4.209,90/2) €2.104,95	bnl@pec.bnlmail.com	<i>Precisazione del 05/09/2023</i>
<i>Spese legali ex D.M. n.55/2014 procedura RGE 257/2019</i>	€(4.696,89/2) €2.348,45	bnl@pec.bnlmail.com	
<i>Citta' di Bisceglie</i>	€ 2.042,00	protocollo generale@cert.comune.bisceglie.bt.it	<i>Precisazione del 07/07/2023</i>
<i>Agenzia Entrate Riscossione</i>	€ 22.695,85	Pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenzia riscossione.gov.it	<i>Precisazione del 11/07/2023 – 31/07/2023</i>
<i>Regione Puglia</i>	€ 1.020,03	Serviziofinanze.regione@pec.rupar.puglia.it	<i>Precisazione del 10/10/2023</i>
TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI	€ 30.211,28		
CREDITI CHIROGRAFARI			
<i>Agenzia Entrate Riscossione</i>	€ 10.927,16	Pug.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenzia riscossione.gov.it	<i>Precisazione del 11/07/2023 – 31/07/2023</i>
<i>Monte dei Paschi di Siena spa</i>	€ 5.989,69	mpslf@postacert.gruppo.mps.it	<i>Precisazione del 03/08/2023</i>
<i>Compass Banca spa</i>	€ 2.599,59	compass@pec.compassonline.it	<i>Precisazione del 27/07/2023</i>
<i>Interessi Mutuo Bnl spa</i>	€(21.985,00/2) €10.992,50	bnl@pec.bnlmail.com	<i>Precisazione del 05/09/2023</i>
TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI	€ 30.508,94		
TOTALE DEBITORIA	€ 94.080,31		

[REDACTED]

- **Organismo di Composizione della Crisi (credito prededucibile)** euro 3.474,35 comprensivo di Iva e rimborso forfettario del 15%, al netto degli acconti già versati pari ad euro 2.084,60. Che il compenso, ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Ministero della Giustizia n.202 del 24.09.2014 (pubblicato sulla G.U. n.21 del 27.01.2015), è stato calcolato secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo e del passivo compresa tra quelle del D.M. del Ministero della Giustizia n.30 del 25.01.2012 con una riduzione del 25%. Detto importo ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 lett. a e 71 comma 4 del D.vo n.14 del 2019 aggiornato con D.L. 73/2022 sarà accantonato e corrisposto soltanto a seguito di corretta esecuzione del piano e a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato letta la relazione finale dell'OCC. **Residuo euro 694,87.**
- **Banca Nazionale del Lavoro spa:** contratto di mutuo del 23/11/2012, Rep. N. 33341 – Racc. n. 13750, a rogito del Notaio Carlo Lorusso, con cui la Banca Nazionale del Lavoro spa concedeva ai Dig.ri [REDACTED] e [REDACTED] l'importo di euro 74.034,30 per il quale pende la procedura esecutiva immobiliare avente NRGE 257/2019 presso il Tribunale di Trani, in virtù del pagamento delle dovute rate di ammortamento residuo di Euro 65.330,43, interessi moratori mutui per euro 5.982,79, interessi contrattuali mutui euro 15.297,84 e altri interessi euro 704,37 per un totale di euro 87.315,43. A tale cifra vanno aggiunte le spese di procedura si qui sostenute euro 4.209,90 e spese legali per euro 4.696,89. **Totale 96.222,22. Si fa presente che in data 20/01/2020 a seguito di pignoramento immobiliare da parte della banca mutuante i coniugi al fine di evitare la predetta esecuzione richiedevano istanza di conversione del pignoramento che veniva accordato e in base al quale venivano effettuati versamenti per euro 35.054,00. La predetta somma risulta depositata sul libretto della procedura esecutiva.**
- **Agenzia Entrate Riscossione** in Privilegio Grado 20 artt. 2752 c.c. n. 20 art. 2778 c.c. € 2.793,49 in Privilegio Grado 20 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c. € 239,22 **Totale privilegiato € 3.032,71 Totale chirografario € 858,64 Totale generale € 3.891,35**

Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

Organismo iscritto al n. 566 del

Registro degli Organismi di mediazione.

[REDACTED]			
<i>Creditore</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Domicili digitali</i>	<i>Note</i>
CREDITI PREDEDUCIBILI			
OCC OCIAA BARI	€ 694,87	ociaa@ba.legalmail.camcom.it	Preventivo del 26/09/2023
TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI	€ 694,87		
CREDITI IPOTECARI			
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	€ (65.330,43/2) € 32.665,22	bnl@pec.bnlmail.com	Precisazione del 5/09/2023
TOTALE CREDITI IPOTECARI	€ 32.665,22		
CREDITI PRIVILEGIATI			
Spese di procedura RGE 257/2019	€ (4.209,90/2) € 2.104,95	bnl@pec.bnlmail.com	Precisazione del 05/09/2023
Spese legali ex D.M. n.55/2014 procedura RGE 257/2019	€ (4.696,89/2) € 2.348,45	bnl@pec.bnlmail.com	
TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI	€ 4.453,40		
CREDITI CHIROGRAFARI			
Interessi Mutuo Bnl spa	€ (21.985,00/2) € 10.992,50	bnl@pec.bnlmail.com	Precisazione del 05/09/2023
TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI	€ 10.992,50		
TOTALE DEBITORIA	€ 48.805,99		

Totale debitoria complessiva ammonta ad euro 142.886,30

- **In ordine alle cause del Sovraindebitamento e ragioni delle incapacità di adempiere le obbligazioni assunte**

L'esposizione debitoria dei ricorrenti deriva prevalentemente dal mutuo contratto nel 2012, con cui la Banca Nazionale del Lavoro concedeva Al Sig.ri [REDACTED] l'importo di euro 74.034,30, ed in misura inferiore da un debito nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione per imposte e tasse non pagate.

Il Sig. [REDACTED] unico lavorante all'interno del nucleo familiare, attraverso l'attività di bar è riuscito nel corso degli anni, ha garantire e onorare gli impegni finanziari assunti oltre a mantenere il suo nucleo familiare nonostante i modesti fatturati della sua attività. E' opportuno precisare che l'attività del Sig. [REDACTED] non ha mai avuto introiti superiori ai 12.000,00 annui circa, questa precisazione ritengo sia di importanza in quanto a seguito della pandemia mondiale "COVID 19" i fatturati dell'attività, già di modesta entità, nel 2020 sono crollati bruscamente a seguito di lock down e chiusure forzate che hanno coinvolto il suo settore, tanto da non poter più essere in grado di tenere fede agli impegni finanziari.

- **In ordine alla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni**

Come prevede la normativa vigente, nella presente relazione particolareggiata ex art. 7, il professionista incaricato deve verificare la diligenza impiegata dal ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni cioè la corretta valutazione, al momento dell'assunzione del debito, delle proprie capacità di far fronte al rimborso dello stesso, alle scadenze pattuite.

Entrando nel merito del caso in esame, in base alle informazioni assunte, la scrivente, prudenzialmente, può affermare, che gli istanti hanno assunto le obbligazioni principali con diligenza, ritenendo pertanto di potervi far fronte.

- **In ordine alla valutazione del merito creditizio**

La natura dei debiti degli istanti, principalmente di natura finanziaria deriva dal debito contratto a seguito di mutuo ipotecario della BNL SPA di euro 74.034,30. Circa la valutazione del merito creditizio, a seguito

Registro degli Organismi di mediazione.

dell'analisi dei redditi prodotti negli anni 2011-2012 la scrivente ritiene, che non ci sia stata da parte dell'istituto di credito finanziatore, una valutazione del merito creditizio dei coniugi e della capacità degli stessi di far fronte ad una rata mensile di euro 532,54, come risulta dal contratto di mutuo e piano di ammortamento. Basti pensare che i redditi lordi prodotti negli anni 2011 e 2012 ammontano rispettivamente ad euro 15.491,00 e 4.799,00. Alla luce di quanto su detto, risulta difficile a parere della scrivente, che i coniugi fossero in grado, considerando che l'unica entrata, era ed è rappresentata degli introiti derivanti dall'attività del Sig. [REDACTED] di sostenere una rata di euro 532,54 oltre alle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare. A dimostrazione della buona fede dei coniugi, nonostante l'evidente incapacità finanziaria, la rata del mutuo è stata onorata sino a maggio 2019, momento in cui è diventato impossibile sostenerla.

- **In ordine agli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni**

Dall'analisi della documentazione in atti non sono emersi, infine, elementi che possano far ritenere che siano stati posti in essere dall'istante atti in frode ai creditori laddove per "atti in frode" si intende "con valenza ingannevole" e presuppone che l'istante abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sulla valutazione della proposta.

Alla data di stesura della presente attestazione si è a conoscenza che in data 26/06/2020 la Sig.ra [REDACTED] ha venduto un'immobile ricevuto in successione in comproprietà con la cugina per un valore di euro 67.050,00. La cifra ricavata dalla vendita dell'immobile per una quota pari al 50% è stata messa disposizione a seguito di conversione del pignoramento richiesto in data 20/01/2020. I versamenti effettuati, che risultano depositati sul libretto della procedura esecutiva ammontano ad euro 35.054,00. Nello specifico sono stati versati 11.240,00 euro in sede di istanza di ammissione al beneficio della conversione, euro 9.261,00 in data 03/06/2021, euro 9.261,00 in data 06/12/2021 ed euro 5.292,00 in data 18/08/2022.

In data 26/04/2023 la Sig.ra [REDACTED] ha venduto due terreni agricoli, identificati al fg. 65 particella 309 e 500 del catasto di Bisceglie, per un valore di euro 3500,00 la cui quota è pari al 25%. La somma ricavata pari ad euro 875,00 è stata utilizzata per far fronte alle spese mensili.

- **In ordine all'attività dell'O.C.C.**

Dalla data di nomina avvenuta in data 27/06/2023, la scrivente ha provveduto a porre in essere numerose attività nell'espletamento del mandato conferito, di seguito meglio specificate.

- ✓ **Centrale Rischi della Banca d'Italia**: dalle visure in Centrale Rischi non sono emerse segnalazioni ulteriori rispetto a quelle analiticamente indicate nella proposta.
- ✓ **Centrale Allarme Interbancaria**
- ✓ **CRIF S.p.A.**: Nel SIC EURISC di CRIF S.p.a. sono registrati a nome degli istanti rapporti con i creditori indicati nella proposta.
- ✓ **Richiesta posizione Agenzia delle Entrate – Riscossione S.p.a.**
- ✓ **Richiesta posizione debito/credito ufficio tributi Comune di Bisceglie**
- ✓ **Verifica livello di spese ISTAT**: al fine di verificare la congruità delle spese mensili indicate dall'istante come necessarie al sostentamento del nucleo familiare, è stata consultata la banca dati ISTAT e, in particolare, l'ultimo report pubblicato in data 9 giugno 2022 "Spese per consumi delle Famiglie". Come precisato innanzi si è, infine, tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 68, comma III,

Registro degli Organismi di mediazione.

del D.lgs. 12 gennaio 2019 n.14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") al fine di quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

✓ **Verifica del passivo mediante circolarizzazione**: la reale debitoria è stata certificata mediante circolarizzazione ai creditori. In particolare, è stata inviata a mezzo PEC in data 27/06/2023 a tutti i creditori indicati dall'istante la comunicazione di attivazione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con contestuale richiesta di precisazione contenente:

- La succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione creditoria ovvero comunicazione di assenza di pretesa;
- L'esatto ammontare dell'esposizione dell'istante per capitale e/o interessi calcolati analiticamente, con la specifica natura dei crediti maturati e maturandi;
- L'eventuale indicazione di un diritto di prelazione, anche in relazione alla graduatoria del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- I titoli giustificativi delle ragioni del credito e di quant'altro necessario all'accertamento della posizione.

La scrivente precisa inoltre, che i creditori chirografari non hanno riscontrato la pec di richiesta di precisazione del credito.

Per quanto innanzi illustrato, alla luce della documentazione prodotta dall'istante e di quella ulteriormente acquisita e verificata, è possibile confermare che i debiti complessivi alla data di stesura della presente relazione ammontano a circa euro **142.886,30**

- **In ordine alla proposta di Concordato Minore con indicazione di presumibili costi di procedura e percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori.**

La scrivente Gestore, ritiene che ricorrano tutti i presupposti di ammissione alla procedura di Concordato Minore.

Ai sensi dell'art. 75 CCII comma 2) E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Con la seguente proposta si prevede la soddisfazione integrale del creditore in prededuzione rappresentato dall'O.C.C., i creditori privilegiati rappresentati dai professionisti coinvolti nella procedura di nella procedura esecutiva RGE 257/2019 , il creditore ipotecario nella misura del 100%, i creditori privilegiati al 7,85%. I

creditori chirografari non saranno soddisfatti per incapienza.

La proposta consiste nel versamento della somma di euro 35.054,00 accantonati sul libretto dedicato alla procedura esecutiva RGE 257/2019 a seguito di conversione del pignoramento e da una rata mensile di euro 300,00 dal mese successivo alla sentenza di omologa per 142 rate.

Pertanto, al termine del piano, la cifra messa a disposizione dei creditori sarà a pari ad euro 77.648,95

[REDACTED]			
<i>Creditore</i>	<i>Importo residuo</i>	<i>Percentuale di soddisfo</i>	<i>Importo procedura</i>
CREDITI PREDEDUCIBILI			
OCC CCIAA BARI	€ 1.389,74	100,00%	€ 1.389,74 (dopo omologa)
TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI	€ 1.389,74		
CREDITI IPOTECARI			
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	€ 65.330,43 (SORTE CAPITALE)	100,00%	€ 65.330,43 (euro 24.757,47 dopo omologa e n. 135 rate da euro 300,00 e 1 rata da euro 72,96 a partire dal mese successivo all'omologa)
TOTALE CREDITI IPOTECARI	€ 65.330,43		
CREDITI PRIVILEGIATI			
Spese di procedura RGE 257/2019	€ 4.209,90	100,00%	€ 4.209,90 (dopo omologa)
Spese legali ex D.M. n.55/2014 procedura RGE 257/2019	€ 4.696,89	100,00%	€ 4.696,89 (dopo omologa)
Citta' di Bisceglie	€ 2.042,00	7,85%	€ 160,297

<i>Agenzia Entrate Riscossione</i>	€ 22.695,85	7,85%	€ 1.781,624
<i>Regione Puglia</i>	€ 1.020,03	7,85%	€ 80,072
TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI	€ 31.461,28		
CREDITI CHIROGRAFARI			
<i>Agenzia Entrate Riscossione</i>	€ 10.927,16	0,00%	
<i>Monte dei Paschi di Siena spa</i>	€ 5.989,69	0,00%	
<i>Compass Banca spa</i>	€ 2.599,59	0,00%	
<i>Interessi Mutuo Bnl spa</i>	€ 21.985,00	0,00%	
TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI	€ 30.508,94		
TOTALE DEBITORIA	€ 142.886,30		€ 77.648,95

- **Valutazione in ordine alla convenienza della proposta di Concordato Minore rispetto alla liquidazione controllata ex artt.268 e ss D.lgs.14/2019**

E' ora necessario analizzare l'ipotesi liquidatoria dei beni di proprietà dell'istante al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra soluzione – Concordato Minore o alternativa liquidatoria – nello spirito di tutela del ceto creditorio e sempre contemperando l'esigenza di tale tutela con la ratio della normativa in materia di sovraindebitamento.

Nel caso de quo, si evidenzia come il valore della base d'asta delle tre unità immobiliari facenti parte del lotto unico della procedura esecutiva immobiliare, sia stato quantificato dal CTU in euro 213.000,00.

Non si può in questa sede non tener conto della minor attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta.

Come confermato dalla giurisprudenza in materia di questo Tribunale 8cfr., ec multis, trib. Trani – Giudice Dott. Labianca – provvedimento del 9.11/2022 proc. N.11/2022 Piano del Consumatore) una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno un esperimento d'asta deserto con conseguente ribasso del valore stimato del bene e della relativa offerta minima almeno del 25% e con conseguente ulteriore notevole

Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

Organismo iscritto al n. 566 del

Registro degli Organismi di mediazione.

aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

Secondo un'ottica ottimistica previsionale, tale valore subirà verosimilmente una riduzione a seguito di almeno tre tentativi vendita come rappresentato nella tabella sotto riportata.

Valutazioni immobiliari a seguito di asta	Lotto unico procedura esecutiva immobiliare
Valore iniziale	213.000,00
1 asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%)	159.750,00
2 asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%)	119.812,50
3 asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%)	89.859,37
Valore di aggiudicazione a seguito di asta	89.859,37
Custode -P.D.-CTU	10.198,80
Costi di cancellazione pregiudizievoli -0,5%	1.211,00
Diritti fissi	185,00
Spese pubblicità vendite	1.350,00
Somma da distribuire	76.914,57

Nel caso di specie, ipotizzando un'aggiudicazione del bene al terzo tentativo di vendita, si può ritenere che il valore dell'offerta minima si ridurrebbe ad euro 89.859,37. Al netto di tutte le spese si ottiene un netto ricavato da ripartire alla massa creditoria di circa euro 76.914,57.

La proposta di Concordato Minore risulta essere conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto i creditori prededucibili e i privilegiati professionisti della procedura esecutiva sarebbero soddisfatti al 100%, i creditori ipotecari sarebbero soddisfatti al 100,00% del debito rappresentato dalla sorte capitale, e i creditori privilegiati al 7,85%, mettendo a disposizione la somma di euro 77.648,95. Euro 35.054,00, somma accantonata sul libretto dedicato alla procedura esecutiva a seguito della conversione del pignoramento, sarà messa a disposizione subito dopo l'omologa mentre la restante cifra pari ad euro sarà soddisfatta attraverso rate mensili da euro 300,00 per 11 anni e 8 mesi circa.

Ad ogni modo a garanzia del credito della BNL SPA resterà per tutta la durata del piano l'ipoteca giudiziale sull'abitazione di residenza.

Relativamente ai creditori chirografari, preme evidenziare come la proposta di Concordato Minore risulti in linea rispetto all'alternativa liquidatoria, vista l'impossibilità di soddisfacimento degli stessi a margine della procedura esecutiva per incapacienza dell'attivo.

In conclusione, la proposta di Concordato Minore formulata dagli istanti è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni su precisate, e così formulata risulta essere in linea con quanto previsto dall'art. 67 e ss. Del CCII in quanto è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente.

• Durata del piano proposto

Fermo restando quanto evidenziato in ordine alla fattibilità e alla convenienza del piano proposto, con riferimento alla durata del piano la scrivente Gestore evidenzia l'assenza di un dato normativo univoco che stabilisca il perimetro temporale della durata delle procedure di crisi da sovraindebitamento.

Tale carenza comporta l'interpretazione giurisprudenziale, nella valutazione del bilanciamento degli interessi contrapposti (durata ragionevole ed effettività della tutela giurisdizionale) debba tenere conto della ratio della L.3/2012 e del suo fine sociale, dando rilevanza al principio di effettività della tutela dei diritti del

Registro degli Organismi di mediazione.

sovraindebitato, ammettendo quindi anche dilazioni rilevanti (tra 10 e 25 anni).

Da ultimo Il Tribunale di Bari, ha ammesso dilazioni rispettivamente per 10 anni (Trib. Bari 23/03/2022 Est. Napoliello), per 15 anni e 5 mesi (Trib. Bari 25/03/2022 Est. De Palma) e 15 anni e 8 mesi (trib. Bari 06/04/2022 Est. Cesaroni).

In definitiva non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori siano maggiormente tutelati con una proposta che preveda una durata superiore ai 5-7 anni piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore, tenendo poi conto dei due parametri importanti, le rateazioni erariali che possono arrivare sino a 10 anni e dell'età dell'istante (e del terzo) rapportata alla vita media degli uomini (79,3) e delle donne (84,6).

Sul punto è da ultimo intervenuta la Suprema Corte di Cassazione affermando che è ammissibile e preferibile alla vendita della casa un piano di pagamento ultradecennale, interpretazione questa, che aumenta le possibilità di applicazione della L.3/2012 e che recepisce il Regolamento Ue 848/2015 sull'insolvenza.

Ne consegue che la presente proposta di piano a 142 rate appare rispettosa del dato normativo nazionale ed europeo.

• In ordine al piano dei pagamenti

Euro 35.054,00 subito dopo l'omologa attraverso la somma accantonata sul libretto dedicato alla procedura esecutiva RGE 217/2019 e 142 rate mensili di circa euro 300,00 a partire dal mese successivo all'omologa.

Circa le modalità di pagamento delle rate, in caso di accettazione della proposta, il proponente si impegna a versare il suddetto importo mensile di € 300,00 su un c/c bancario/postale dedicato, con accredito autorizzato a tutti i creditori riportati nelle precedenti tabelle analitiche.

GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALL'ISTANTE A CORREDO DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

La scrivente, ai fini del perfezionamento della proposta di Concordato Minore è tenuta a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata. Nella presente attestazione è stata già fornita l'indicazione della documentazione depositata a corredo della proposta Alla luce, pertanto, dell'analisi dell'intera documentazione esibita ed esaminata e da conclusione della presente relazione, la sottoscritta

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di Concordato Minore;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella proposta;
- che sono stati effettuati riscontri dei dati esposti dall'istante presso i creditori indicati nella proposta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella proposta di Concordato Minore non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta di Concordato Minore.

Si richiede che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari

Organismo iscritto al n. 566 del

Registro degli Organismi di mediazione.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra, la sottoscritta Dott.ssa Lucia De Cosmo, esaminati:

- la documentazione messa a disposizione dall'istante e quella ulteriore acquisita personalmente;
- la situazione patrimoniale e finanziaria dell'istante;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto della proposta di Concordato Minore .

ATTESTA

La completezza dei dati e la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria e la fattibilità giuridica della proposta.

CHIEDE

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 n.4 del CCII Il Giudice designato "disponga la sospensione della procedura esecutiva immobiliare RGE 217/2019 e dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e quindi disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento".

Con osservanza.

Con riserva di integrare eventualmente la documentazione depositata e approfondire eventuali ulteriori aspetti.

Bari li 8 novembre 2023

Il Gestore nominato dall'OCC della CCIAA di Bari

Dott.ssa Lucia De Cosmo

Tribunale Civile di Trani

Proposta di Concordato Minore ex art 74 comma 2

**Ex codice della Crisi dell'Impresa e della Insolvenza di cui al D.L.vo 12 gennaio 2019 n. 14
(aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs 17 giugno 2022 n. 83)**

per

Sig. _____ nato a _____, C.F. _____ e la Sig.ra _____
nata a _____ il _____, C.F. _____ entrambi residenti in Via _____
_____, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Prascina del Foro di Trani (C.F.:PRSGPP73P18A669L),
come da procura in calce al presente atto e domiciliato presso il suo studio in Barletta, alla Via Sant'Antonio
23, che chiede di ricevere le comunicazioni di cancelleria alla Pec:
avv.prascinagiuseppe@pec.ordineavvocatitrani.it

PREMESSO CHE

1. ricorrono, nella fattispecie *de qua* i presupposti oggettivi e soggettivi previsti ex lege per l'accesso alle procedure da sovraindebitamento;
2. gli istanti dichiarano di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett.c) del D. Lgs. N.14/2019;
3. che hanno presentato all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Bari-Bat, domanda di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento , onde ottenere la nomina del Gestore della Crisi e poter presentare uno degli strumenti giuridici al fine di rimediare alla situazione di sovraindebitamento;
4. con provvedimento del 26 giugno 2023 il referente dell'OCC nominava la dott.ssa Lucia De Cosmo, quale Gestore della Crisi nella procedura che ha assunto il n. 41-2023

Con riferimento ai presupposti di ammissibilità di cui al D. Lgs 14/2019:

- a) i ricorrenti versano in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett c) D.lgs. 14/2019, trovandosi in stato di insolvenza ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. B) del citato decreto legislativo, ossia in uno stato che " *si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni* ";
- b) non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla domanda, né hanno beneficiato dell'esdebitazione e non hanno commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- 3) hanno fornito tutta la documentazione che consente di ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale.

Documentazione depositata:

- a) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art.75, comma1, lett a);
- b) Relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, di tutte le entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia (art.75, comma 1, lett b);
- c) Elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione della somme dovute, con annesso l'elenco del domicilio digitale dei creditori (art.75, comma 1, lett. c);
- d) Elenco atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) La documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

Si allega al presente ricorso, la relazione particolareggiata dell'OCC, ai sensi dell'art. 68 D. L. vo 12 gennaio 2019 n.14 a firma del Gestore della Crisi dottoressa Lucia De Cosmo comprendente le indicazioni delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte; l'indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori, la valutazione e la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, l'indicazione presumibile dei costi della procedura, la percentuale e le modalità, nonché i tempi di soddisfacimento dei creditori .

A) Cause dell'indebitamento e incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.

-L'esposizione debitoria dei ricorrenti deriva principalmente da debiti contratti per scopi estranei alla attività di impresa.

-Nello specifico il Sig. _____ si trova in una situazione di sovraindebitamento caratterizzata in misura prevalente da debiti contratti per scopi estranei ad attività d'impresa o professionale, **nello specifico trattasi del mutuo ipotecario cointestato con la moglie**, e da debiti contratti nell'esercizio di attività di impresa avente ad oggetto attività di bar che esercita dal 1983 e dal fatto che anche successivamente al Covid la sua attività ha subito un calo vertiginoso

B) Situazione dei Ricorrenti

1.Situazione familiare

Il nucleo familiare dei proponenti si compone come segue:

- _____ nato a _____

- _____ nata a _____

La famiglia ha la propria residenza presso l'unità immobiliare sita in _____ alla Via _____

2. Sul reddito medio annuo

- Si fa presente che il reddito medio annuo del 2021 è di € 11.732,00=

- I coniugi odierni proponenti sono in regime di separazione dei beni e il _____ con le modeste entrate fa fronte ai bisogni della famiglia.

3. Patrimonio dei ricorrenti

I coniugi dispongono del seguente patrimonio immobiliare, come da visure catastali estratte

N.	CAT. CATASTALE	DIRETTORE IMMOBILE	QUOTA	CORRISP.	INDIRIZZO	mq.	P. da	mq. b.	VA. SI	SUPERF. - CATAST. (mq)	RENDITA	UTILIZZO DELL'IMMOBILE	STIMA QUOTA PROPRIETA'	FONTE STIMA
1	4/1	PROPRIO	100%	INDICATO		40	100	70	5	10000	10000	ABITAZIONE PER IL NUCLEO FAMILIARE	Calcolo del	VALUTAZIONE STIMA
2	1/1	PROPRIO	100%	INDICATO		40	100	70	5	10000	10000	ABITAZIONE PER IL NUCLEO FAMILIARE	Calcolo del	VALUTAZIONE STIMA
TOTALI													€ 227.400,00 100% 227.400,00	

Sul predetto immobile grava l'ipoteca volontaria di primo grado concessa in garanzia del mutuo contratto con la BNL SPA, stipulato da entrambi i coniugi in data 23/11/2012, trascritta in data 03/12/2012 Registro

Particolare 9755 Registro Generale 12562 per un importo di euro 148.068,60.

Si segnala inoltre che le predette unità immobiliari risultano essere sottoposte a procedura di pignoramento immobiliare presso il Tribunale di Trani, promossa dalla BNL SPA quale cessionaria del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 23/11/2012 , per il complessivo importo di euro 74.729,74 Procedura esecutiva RGE n.257/2019 – G.E. Dott.ssa Guerra.

In data 10/05/2021 Il G.E. Dott.ssa Guerra ha sciolto la riserva assunta trattata con modalità cartolari ex art. 83, d.l. n. 18/2020, ha ammesso la Sig.ra _____ al beneficio della conversione del pignoramento, determinando la somma residua da versare in favore del creditore procedente in complessivi euro 74.729,74 da cui detrarre la somma di euro 11.240,00 versata in sede di istanza di ammissione al beneficio della conversione per un importo finale di euro 63.489,74.

In data 12/07/2023 il Giudice dell'Esecuzione, la dott.ssa Maria Azzurra Guerra, ha nominato l'esperto stimatore l'Arch. Angela Patrizia Ulloa Severino che ha depositato la relazione di stima delle due unità immobiliari pignorate facenti parte del lotto unico dell'asia, determinando il "valore finale di stima" in euro 213.000,00 al netto del della riduzione del valore del 10%. **La data dell'asta è stata fissata per il giorno 22/11/2023.**

N.	CAT. CATASTALE	DIRITTO IMMOBILE	QUOTA	COMUNE	INDIRIZZO	Pa.	P.3a	Se. 3a	VA. 3a	SUPERF. COCOST. MQ	RENDITA	UTILIZZO DELL'IMMOBILE	STIMA QUOTA PROPRIETA'	PONTE STIMA
4	Torone Vigore	PROPRIETA'	100,00%	BISCEGLIE		3a	175				Rendita domestica Euro 26,27 Rendita agaria Euro 14,58		2.000,00	

Sul terreno grava ipoteca iscritta da Agenzia Entrate Riscossione in data 14/03/2023, Registro generale n.

Beni mobili

-Per quanto concerne i beni mobili, il nucleo familiare ha la proprietà di un'autovettura LANCIA DELTA, targata _____ immatricolata nel 2009 di nessun valore economico data la vetustà intestata al Sig. _____, Sempre al Sig. Illeggini è intestato un ciclomotore HONDA targato _____ del valore commerciale di circa euro 1.500,00.

Tali autovetture, in considerazione del loro valore commerciale e della necessità di un loro utilizzo quotidiano da parte degli istanti, non saranno oggetto della proposta contenuta nel piano.

-Nessun valore di realizzo può essere attribuito invece ai beni mobili e suppellettili di valore solo affettivo

- Crediti e liquidità

L'unico conto corrente risulta essere un conto corrente accesso presso il Monte dei Paschi di Siena con un saldo di euro -5.927,71 al 06/10/2023

4 Situazione debitoria

-Preliminarmente all'esposizione delle valutazioni sostanziali riguardanti il contenuto della proposta avanzata dalla ricorrente, si rappresenta la situazione di sovraindebitamento nella quale i ricorrenti si sono venuti a trovare nel corso degli ultimi anni.

-Come definita all'art.6 L comma 2 lett. A) della Legge 3/ 2012, si intende per sovraindebitamento "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

-Dall'esame di tutte le informazioni reperite, dalla documentazione prodotta ed esibita su richiesta del

Gestore della Crisi, la cui conformità all'originale è stata dichiarata dalla ricorrente, si è di fatto, appurato che la massa debitoria in capo ai ricorrenti è tale per cui gli stessi si trovano effettivamente in una condizione di definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

C CREDITORI PREDEDUCIBILI

-Unico credito prededucibile è quello dell'Organismo di Composizione della Crisi, **Organismo** euro 3.474,35 comprensivo di Iva e rimborso forfettario del 15%, al netto degli acconti già versati pari ad euro 2.084,60.

-Che il compenso, ai sensi dell'art. 16 del Decreto del Ministero della Giustizia n.202 del 24.09.2014 (pubblicato sulla G.U. n.21 del 27.01.2015), è stato calcolato secondo una percentuale sull'ammontare dell'attivo e del passivo compresa tra quelle del D.M. del Ministero della Giustizia n.30 del 25.01.2012 con una riduzione del 25%.

-Detto importo ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 lett. a e 71 comma 4 del D.vo n.14 del 2019 aggiornato con D.L. 73/2022 sarà accantonato e corrisposto soltanto a seguito di corretta esecuzione del piano e a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato letta la relazione finale dell'OCC.

Residuo euro 1.389,74.

TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI = euro 1.389,74=

D CREDITORI IPOTECARI

Unico creditore Ipotecario è Banca Nazionale del Lavoro spa: contratto di mutuo del 23/11/2012, Rep. N. 33341 – Racc. n. 13750, a rogito del Notaio Carlo Lorusso, con cui la Banca Nazionale del Lavoro spa concedeva ai Sig.ri l'importo di euro 74.034,30 per il quale pende la

procedura esecutiva immobiliare avente NRG 257/2019 presso il Tribunale di Trani, in virtù del pagamento delle dovute rate di ammortamento residuo di Euro 65.330,43, interessi moratori mutui per euro 5.982,79, interessi contrattuali mutui euro 15.297,84 e altri interessi euro 704,37 per un totale di euro 87.315,43.

A tale cifra vanno aggiunte le spese di procedura sin qui sostenute euro 4.209,90 e spese legali per euro 4.696,89.

Totale 96.222,22.

Si fa presente che in data 20/01/2020 a seguito di pignoramento immobiliare da parte della banca mutuante i coniugi al fine di evitare la predetta esecuzione richiedevano istanza di conversione del pignoramento che veniva accordato e in base al quale venivano effettuati versamenti per euro 35.054,00.

La predetta somma risulta depositata sul libretto della procedura esecutiva.

E CREDITORI PRIVILEGIATI

-Agenzia Entrate Riscossione: Totale privilegiato € 26.813,63 (meglio specificato nella attestazione OCC).

-Regione Puglia tassa automobilistica regionale anno 2019 per i seguenti veicoli: CF613RY, DV702ED.

Credito privilegiato ex articoli 2758, 2749 e 2778 numero 7 codice civile.

Residuo euro 1.020,03

-Città di Bisceglie invito TARI anno 2019 per euro 1.009,00, invito TARI anno 2022 per euro 1.033,00.

Privilegio di ventesimo grado di cui all'ult. comma dell'art. 2752 c.c.

Residuo euro 2.042,00

F CREDITORI CHIROGRAFARI

-Agenzia Entrate e Riscossione : Totale chirografario €3.848,86

Dal prospetto della definizione agevolata risulta un debito da pagare di **euro 22.695,85.**

Restano fuori 10.927,16 non compresi nella definizione agevolata.

Totale euro 33.623,01.

-Monte dei Paschi di Siena Spa € 5.936,73 saldo debitore alla data odierna del rapporto di c/c n. 633297/37 fil. 9431, intestato al Sig. _____, oltre interessi e spese dall'ultima liquidazione; € 52,96 saldo debitore alla data odierna del rapporto di c/c n. 636297/86 fil. 9431, cointestato il Sigg.ri _____, oltre interessi e spese dall'ultima liquidazione.

Residuo chirografario euro 5.989,69

-Compass Banca Spa Carta n° 32141051185 erogata in data 07/12/2018 con un fido accordato di € 3.000,00.

Residuo Chirografario euro 2.599,59.

F CREDITORI PREDEDUCIBILI

- Organismo di Composizione della Crisi (credito prededucibile) :

Residuo euro 694,87.

G CREDITORI IPOTECARI

-Unico creditore Ipotecario è Banca Nazionale del Lavoro spa: contratto di mutuo del 23/11/2012, Rep. N. 33341 – Racc. n. 13750, a rogito del Notaio Carlo Lorusso, con cui la Banca Nazionale del

Lavoro spa concedeva ai Sig.ri _____ l'importo di euro 74.034,30 per il quale pende la procedura esecutiva immobiliare avente NRGE 257/2019 presso il Tribunale di Trani, in virtù del pagamento delle dovute rate di ammortamento residuo di Euro 65.330,43, interessi moratori mutui per euro 5.982,79, interessicontrattuali mutui euro 15.297,84 e altri interessi euro 704,37 per un totale di euro 87.315,43.

A tale cifra vanno aggiunte le spese di procedura sin qui sostenute euro 4.209,90 e spese legali per euro 4.696,89.

Totale 96.222,22.

H CREDITORE PRIVILEGIATO

Agenzia Entrate Riscossione in Privilegio Grado 20 artt. 2752 c.c. n. 20 art. 2778 c.c. € 2.793,49 in Privilegio Grado 20 artt. 2752 e 2749 c.c. n. 20 art. 2778 c.c. € 239,22

Totale privilegiato € 3.032,71

Totale chirografario € 858,64.

I .Sulle spese correnti necessarie al sostentamento della propria famiglia

Dal certificato contestuale di residenza e stato di famiglia emerge che la famiglia è attualmente costituita dai due ricorrenti marito e moglie.

I ricorrenti hanno quantificato le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare in euro 1.670,00.

Tali spese vengono di seguito elencate e stimate:

Uscite/Costi mensili	Euro
Spese per vitto	260,00
Spese per abbigliamento	20,00
Spese mediche	50,00

Spese utenze (luce, gas, acqua)	100,00
Spese auto	50,00
Internet e Telefonia	20,00
Totale	€ 500,00

Esse appaiono congrue sia rispetto alla media rilevata Istat che rispetto ai criteri dettati dall'art.14 quaterdecies co.2 L.3/2012

G. Sulla diligenza dei ricorrenti nell'assumere volontariamente le obbligazioni

-L'analisi della situazione nel suo complesso, conferma che i ricorrenti :

- 1.Non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere;
- 2.Non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento, neanche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;
- 3.Dalla situazione descritta i ricorrenti hanno fatto l'impossibile per adempiere alle obbligazioni poste a loro carico, cercando in tutti i modi di potersi sollevare da tale situazione di sofferenza.

-Non hanno mai tentato di pregiudicare gli interessi dei propri creditori attraverso atti di disposizione dei propri beni.

-Riguardo alla solvibilità ed alla diligenza nell'adempire alle proprie obbligazioni si rileva come i ricorrenti non abbiano subito protesti non risultano atti dei debitori impugnati dai creditori o atti revocabili.

H. Sulla procedura di Concordato Minore ex art.74 D.lgs. 14/2019

-Dopo aver descritto la situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente ed avere indicato le spese necessarie per il sostentamento della propria famiglia, si procede ad illustrare le modalità proposte per la

risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

-Ricorrendo tutti i presupposti di ammissione alla procedura di Concordato Minore, *"è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC"*.

-La presente ristrutturazione prevede invece il pagamento integrale dei creditori prededucibili ed anche del creditore ipotecario .

-Nella presente proposta di Concordato Minore i ricorrenti mettono a disposizione un totale attivo di euro 77.648,95=.

PELLEGRINI PASQUALE – DI Ceglie LUCIA			
Creditore	Importo residuo	Percentuale di soddisfo	Importo proceduro
CREDITI PREDEDUCIBILI			
OCC CCIAA SRI	€ 1.389,74	100,00%	€ 1.389,74 (dopo omologa)
TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI	€ 1.389,74		
CREDITI IPOTECARI			
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.	€ 65.330,43 (SORTE CAPITAL)	100,00%	€ 65.330,43 (euro 24.757,47 dopo omologa e n. 135 rate da euro 300,00 e 1 rata da euro 72,96 a partire dal mese successivo all'omologa)
TOTALE CREDITI IPOTECARI	€ 65.330,43		

CREDITI PRIVILEGIATI			
Spese di procedura RG n. 2137/2019	€ 4.209,90	100,00%	€ 4.209,90 (dopo amolgo)
Spese legali ex D.M. n.55/2014 procedura RG n. 2137/2019	€ 4.696,89	100,00%	€ 4.696,89 (dopo amolgo)
Cassa di Risparmio	€ 2.042,00	7,85%	€ 160,297
Agenzia Entrate Riscossione	€ 22.695,88	7,85%	€ 1.781,624
Regione Puglia	€ 1.090,03	7,85%	€ 80,079
TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI	€ 35.694,28		
CREDITI CHIROGRAFARI			
Agenzia Entrate Riscossione	€ 10.927,16	0,00%	
Monte dei Paschi di Siena spa	€ 5.989,69	0,00%	
Compass Banca spa	€ 2.999,59	0,00%	
Interessi Mutuo Bnl spa	€ 21.985,00	0,00%	
TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI	€ 30.901,44		
TOTALE DEBITORIA	€ 142.886,30		€ 77.648,95

Valutazione in ordine alla convenienza del Concordato Minore rispetto alla liquidazione controllata ex artt.268 e ss D.lgs.14/2019

E' ora necessario analizzare l'ipotesi liquidatoria dei beni di proprietà degli istanti al fine di individuare

le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra soluzione – Concordato Minore o alternativa liquidatoria – nello spirito di tutela del ceto creditorio e sempre contemperando l'esigenza di tale tutela con la ratio della normativa in materia di sovraindebitamento.

Nel caso de quo, si evidenzia come il valore della base d'asta delle tre unità immobiliari facenti parte del lotto unico della procedura esecutiva immobiliare, sia stato quantificato dal CTU in euro 213.000,00.

Non si può in questa sede non tener conto della minor attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta.

Come confermato dalla giurisprudenza in materia di questo Tribunale 8cfr., *ec multis*, trib. Trani – Giudice Dott. Labianca – provvedimento del 9.11/2022 proc. N.11/2022 Piano del Consumatore) una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno un esperimento d'asta deserto con conseguente ribasso del valore stimato del bene e della relativa offerta minima almeno del 25% e con conseguente ulteriore notevole aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.

Secondo un'ottica ottimistica previsionale, tale valore subirà verosimilmente una riduzione a seguito di almeno tre tentativi vendita come rappresentato nella tabella sotto riportata.

Valutazioni immobiliari a seguito di asta	Lotto unico procedura esecutiva immobiliare
Valore iniziale	213.000,00
1 asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%)	159.750,00
2 asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%)	119.812,50
3 asta a valore di perizia (offerta minima ovvero riduzione del 25%)	89.859,37

Valore di aggiudicazione a seguito di asta	89.859,37
Custode -P.D.-CTU	10.198,80
Costi di cancellazione pregiudizievoli -0,5%	1.211,00
Diritti fissi	185,00
Spese pubblicità vendite	1.350,00
Somma da distribuire	76.914,57

Nel caso di specie, ipotizzando un'aggiudicazione del bene al terzo tentativo di vendita, si può ritenere che il valore dell'offerta minima si ridurrebbe ad euro 89.859,37.

Al netto di tutte le spese si ottiene un netto ricavato da ripartire alla massa creditoria di circa euro 76.914,57.

La proposta di Concordato Minore risulta essere conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto i creditori prededucibili e i privilegiati professionisti della procedura esecutiva sarebbero soddisfatti al 100%, i creditori ipotecari sarebbero soddisfatti al 100,00% del debito rappresentato dalla sorte capitale, e i creditori privilegiati al 7,85%, mettendo a disposizione la somma di euro 77.648,95. Euro 35.054,00, somma accantonata sul libretto dedicato alla procedura esecutiva a seguito della conversione del pignoramento, sarà messa a disposizione subito dopo l'omologa mentre la restante cifra pari ad euro sarà soddisfatta attraverso rate mensili da euro 300,00 per 11 anni e 8 mesi circa.

Ad ogni modo a garanzia del credito della BNL SPA resterà per tutta la durata del piano l'ipoteca giudiziale sull'abitazione di residenza.

Relativamente ai creditori chirografari, preme evidenziare come la proposta del piano di Concordato Minore risulti in linea rispetto all'alternativa liquidatoria, vista l'impossibilità di soddisfacimento degli stessi a margine della procedura esecutiva per incapacienza dell'attivo.

In conclusione, la proposta di Concordato Minore formulata dagli istanti è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni su precisate, e così formulata risulta essere in linea con quanto previsto dall'art. 75 comma 2 Del CCII in quanto è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente.

Fattibilità della proposta di Concordato Minore

- La somma messa a disposizione dai ricorrenti è fattibile ed attendibile, stante la documentazione depositata.

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione

depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del Concordato Minore rispetto all'alternativa liquidatoria

-Si è ampiamente descritta la situazione economico finanziaria dei e, pertanto, appare evidente che l'importo messo a disposizione dai creditori da piena dimostrazione della volontà di sanare, nei limiti possibili, la situazione debitoria.

-La richiesta di ammissione alla procedura così formulata si pone in linea con quanto previsto dall'art. 75 comma 2 del D.lgs 14/2019 in quanto è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente ed in questo caso invece sono soddisfatti integralmente , a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

-La convenienza di proposta rispetto alla liquidazione controllata, riviene da un primo elemento da considerare e cioè una oggettiva difficoltà di liquidazione dell'immobile su indicato in quanto trattasi di immobile di vecchissima costruzione e non in buono stato di manutenzione e che quindi necessita di una ristrutturazione importante.

-Detto ciò secondo un'ottica ottimistica previsionale, sarà necessario l'espletamento di almeno quattro aste che ridurrebbero drasticamente il valore dell'immobile.

-La proposta di Concordato Minore risulta essere conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa

-La proposta di Concordato Minore risulta essere conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria in quanto i creditori privilegiati e i chirografari, sarebbero soddisfatti con l'apporto di € 77.648,95 (di cui € 35.054,00 immediatamente a disposizione).

In conclusione, la proposta di Concordato Minore ex art. 74 formulata dagli istanti risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni su precisate.

Alla luce di quanto sopra esposto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata

Chiede

Che l'Ill.mo Giudice designato Voglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 D. L.vo 12 gennaio 2019 n. 14:

- Se la proposta e il piano sono ammissibili:

1) preventivamente sospendere la vendita dell'abitazione principale fissata per il giorno 22 novembre 2023 , vendita che sicuramente pregiudicherebbe il presente piano anche a nocumento dei creditori tutti;

2) disporre con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni a cura dell'Occ a tutti i creditori;

3) accertata e verificata l'ammissibilità del piano ed espletato tutto quanto previsto dall'art. 70 n. 1,2,3,4,e 6, omologhi il piano con sentenza e ne disponga , ove necessario la trascrizione a cura dell'Occ, dichiarando con la stessa, la chiusura della procedura.

-Barletta-Trani , li data del deposito.

Avv.Giuseppe Prascina

Ricorrenti

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Prascina'.

Firmat
o
digita
lment
e da
GIUSE
PPE
PRASC
INA
C: IT